



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pendè, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 104 del 13 Novembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 4 novembre ha adottato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento della Procura Federale, datato 17 ottobre 2024 prot. nr. 9984/1224pfi23-24/PM/ff, promosso a carico:

- a. del sig. Luigi Giuseppe COCCILO, all'epoca dei fatti contestati Presidente dell'A.S.D. Squinzano Calcio 1913;
- b. del sig. Eduardo Marcos Ivan REYNOSO, all'epoca dei fatti contestati calciatore tesserato della A.S.D. Squinzano Calcio 1913;
- c. del sig. Geronimo Martin SALINAS, all'epoca dei fatti contestati calciatore tesserato della A.S.D. Squinzano Calcio 1913;
- d. del sig. Giuseppe TROTTA, all'epoca dei fatti contestati Presidente della A.S.D. Veglie;
- e. del sig. Sadio Moriba FANE, all'epoca dei fatti contestati calciatore tesserato della A.S.D. Veglie;
- f. della società A.S.D. Squinzano Calcio 1913;
- g. della società A.S.D. Veglie.

Oggetto: artt. 4 co. 1 - 6 co. 1 e 2 - 127 co. 3 e 40 quater co. 1 delle NOIF.

RITENUTO IN FATTO

Con deferimento del 17 ottobre 2024 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti delle persone indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 4, I comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 40 quater, comma I, delle NOIF, **"(...) per aver chiesto il tesseramento (...)"** di calciatori **"(...) privi di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimasse il loro soggiorno sul territorio italiano"**, oltreché delle suindicate società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi I e II, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: *"La Questura di Lecce, Divisione Immigrazione – 3^a Sezione – Espulsioni, in data 27 maggio 2024 ha comunicato al Comitato Regionale Puglia ed alla Procura Federale di aver ritenuto inammissibili alcune istanze di permesso di soggiorno per lavoro subordinato pervenute da atleti tesserati per la FIGC-LND e che, di fatto, tali soggetti erano stati tesserati "senza osservare il previsto iter procedurale previsto dalla normativa vigente". Con successiva nota la Questura di Lecce ha precisato che gli atleti oggetto della segnalazione erano i sig.ri Geronimo Martin Salinas ed Eduardo Marcos Ivan Reynoso, tesserati per la A.S.D. Squinzano Calcio 1913 ed il sig. Sadio Moriba Fane, tesserato per la A.S.D. Veglie. L'ufficio tesseramento della FIGC, pertanto, in data 3 giugno 2024 ha comunicato agli interessati la revoca dei predetti tesseramenti. All'esito dell'attività inquirente svolta risulta accertato che le richieste di tesseramento dei citati calciatori sono state presentate in assenza dei presupposti previsti dalla normativa federale. L'art. 40 quater delle NOIF, infatti, prevede che le società della LND possano richiedere il tesseramento di calciatori extra-comunitari, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e che ciò sia documentato mediante copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimi il soggiorno sul territorio italiano del calciatore, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. Le predette società, tuttavia, all'atto di tesseramento dei citati calciatori hanno presentato esclusivamente le attestazioni della presentazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'art. 5, comma 9 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, permette al cittadino straniero di legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa a condizione "che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno" così come previsto dall'art. 5 bis della norma citata (contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione, contenente le garanzie prestate dal datore di lavoro).*

I deferiti, tuttavia, non hanno evidentemente ottemperato a detta prescrizione, rendendo inammissibili le proprie istanze di rilascio del permesso di soggiorno, come evidenziato dalla Questura di Lecce, e risultando così privi del permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimasse il soggiorno sul territorio italiano al momento della richiesta di tesseramento”.

Il processo veniva discusso all'udienza del 4.11.2024, ove compariva il rappresentante della Procura Federale Avv. Francesco RONCHI che, in merito al deferimento della A.S.D. Veglie e del sig. Giuseppe TROTTA, comunicava il raggiunto accordo ai sensi dell'art. 127 C.G.S. per l'irrogazione dell'ammenda di € 400,00 a carico della società e della sanzione della inibizione per mesi 4 a carico del Presidente della stessa.

Di contra, in merito al deferimento di tutti i calciatori tesserati già indicati, chiedeva l'applicazione della squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza a partire dalla data dell'eventuale nuovo tesseramento, oltre all'ammenda per la ASD Squinzano Calcio 1913 - fissata in complessivi € 800,00 – ed alla sanzione dell'inibizione per mesi 8 a carico del sig. Luigi COCCILOLO, Presidente della società.

All'udienza partecipavano anche l'Avv. Gianluca RENNA, quale difensore della società ASD Squinzano e del Presidente sig. Luigi COCCILOLO, nonché quest'ultimo di persona, che si riportavano alle memorie difensive del 18.9.2024.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 97 del 4.11.2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La vicenda portata all'attenzione di questo Tribunale trae spunto dalla presunta violazione dell'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF, secondo cui: “1. **Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato:** 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; **b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;** c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.”.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura Federale, così come riportata nell'atto di deferimento già citato, il fatto che il Questore di Lecce avesse dichiarato l'inammissibilità delle richieste di soggiorno dei calciatori interessati era da attribuirsi al fatto che “(...) **all'atto di tesseramento dei citati calciatori hanno presentato esclusivamente le attestazioni della presentazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'art. 5, comma 9 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, permette al cittadino straniero di legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa a condizione "che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno"** così come previsto dall'art. 5 bis della norma citata (contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione, contenente le garanzie prestate dal datore di lavoro). **I deferiti, tuttavia, non hanno evidentemente ottemperato a detta prescrizione, rendendo inammissibili le proprie istanze di rilascio del permesso di soggiorno, come evidenziato dalla Questura di Lecce, risultando così privi del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse il soggiorno sul territorio italiano, al momento della richiesta di tesseramento”.**

Invero, l'assunto secondo cui il motivo di inammissibilità delle richieste di soggiorno sia consistito nella mancata produzione del c.d. "contratto di soggiorno" è una mera presunzione, priva di alcun riscontro oggettivo e/o probatorio.

Infatti, così come dichiarato dallo stesso rappresentate della Procura Federale a verbale d'udienza del 4.11.2024, "(...) **non è in atti acquisita la motivazione del Questore di Lecce rispetto alla inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno (...)**".

In sostanza, il nesso eziologico invocato dalla Procura Federale tra la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno e la mancata produzione del c.d. "contratto di soggiorno", da cui sarebbe scaturita la violazione contestata, è circostanza del tutto indimostrata e frutto della personale interpretazione dell'organo inquirente - che ha omesso di offrire a questo Tribunale la prova della fondatezza del deferimento, così come era suo onere.

Nel caso di specie, invero, deve osservarsi come proprio l'invocato art. 5, comma 9 bis, del D.Lgs. nr. 286/1998 dispone che: "**In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4 e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso**".

In atti, senza che la Procura Federale abbia contestato tale circostanza, vi è la prova dell'invio all'Ufficio Tesseramenti, oltre che della documentazione a tale scopo necessaria, anche della ricevuta attestante la presentazione del kit postale, contenente le certificazioni propedeutiche al rilascio del permesso di soggiorno che, propri ai sensi della normativa NOIF richiamata, costituisce documento "equipollente" per soggiornare sul territorio italiano e svolgere attività lavorativa.

Del resto, anche questa volta in assenza di smentita, l'Ufficio Tesseramenti aveva autorizzato, per tutti i giocatori interessati, il tesseramento degli stessi, circostanza che già da solo costituirebbe prova del rispetto della normativa federale da parte delle società e dei soggetti interessati.

Infatti, **solo dopo la ricezione della comunicazione della Questura di Lecce del 31.5.2024** l'Ufficio Tesseramenti aveva disposto, con provvedimento del 3.6.2024, la revoca del tesseramento "**ai sensi dell'art. 42, comma A) delle NOIF**", che così dispone: "**1. Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;**".

È evidente, pertanto, che sino al momento della dichiarata inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno da parte del Questore di Lecce, i giocatori interessati potevano non solo legittimamente essere presenti sul territorio italiano ma, anche, partecipare al campionato in cui le società li avevano schierati, senza incorrere in alcuna sanzione di sorta, nemmeno la posizione irregolare che, infatti, non risulta essere stata contestata da alcuno.

Le ragioni appena esposte sono dunque più che sufficienti a ritenere di poter prosciogliere tutti i soggetti deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.

In merito alla previsione di cui all'art. 127 comma III del Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene che l'accordo intervenuto tra le parti, secondo le modalità comunicate dal rappresentante della Procura Federale nel verbale d'udienza del 4.11.2024, non risulta essere corretto sotto il profilo della qualificazione operata, né congruo rispetto alla sanzione concordata, tenuto presente che non vi è prova che tutti i tesserati deferiti, secondo le diverse ipotesi di responsabilità contestate, abbiano violato le norme federali richiamate nell'atto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di ritenere non sussistere le condizioni di cui all'art. 127 comma 3, C.G.S. e, per l'effetto, di prosciogliere il tesserato Trotta Giuseppe;
- 2) di ritenere non sussistere le condizioni di cui all'art. 127 comma 3, C.G.S. e, per l'effetto, di prosciogliere la società A.S.D. Veglie;
- 3) di prosciogliere il tesserato Cocciolo Luigi Giuseppe;
- 4) di prosciogliere il tesserato Reynoso Ivan Eduardo Marcos;
- 5) di prosciogliere il tesserato Salinas Geronimo Martin;
- 6) di prosciogliere il tesserato Fane Sadio Moriba;
- 7) di prosciogliere la società A.S.D. Squinzano Calcio 1913.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/11/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci